



Città di Pachino
Provincia di Siracusa

ORIGINALE

Registro provvisorio n. 16
Ufficio:SEGRETERIA.

ORDINANZA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N 16 DEL 26-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - MISURE DI CONTENIMENTO..

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020, il cui art. 1, punto 6), prevede che: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

Visto l'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - i cui commi 1 e 2 prevedono che: *“1. ... Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”;

Vista l'Ordinanza interministeriale del 22-03-2020 del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, il cui art. 1 prevede che: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, secondo cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. gg), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, secondo cui resta fermo *“quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici”*;

Visto l'art. 10 comma 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che testualmente recita: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 ...”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Visto l'art. 90, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici ...”*;

Vista la propria Ordinanza n. 4 del 12-03-2020 avente ad oggetto: “D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale "servizi indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali”;

Vista la propria Ordinanza n. 6 del 25-03-2020 avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da covid-2019 – misure di contenimento e chiusura al pubblico degli uffici comunali”;

Vista la propria Ordinanza n. 7 del 03-04-2020 avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da covid-2019 misure di contenimento e chiusura al pubblico degli uffici comunali”;

Vista la propria Ordinanza n. 9 del 13-04-2020 avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da covid-2019 misure di contenimento e chiusura al pubblico degli uffici comunali”;

Vista la propria Ordinanza n. 11 del 30-04-2020 avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da covid-2019 misure di contenimento e chiusura al pubblico degli uffici comunali”;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario, in questa fase emergenziale, adottare idonee misure organizzative volte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, il contenimento dei contatti tra individui, anche in relazione alla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione comunale;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) l’accesso agli uffici comunali avviene, laddove possibile, previa prenotazione da effettuarsi utilizzando i numeri telefonici o gli indirizzi *e-mail*, relativi a ciascun Settore, che di seguito si indicano:
 - Responsabile del I Settore Sig. Mariano Tusa tel. 0931-803118, *e-mail* affarigenerali.responsabile@comune.pachino.sr.it;
 - Responsabile del II Settore Dott.ssa Bruno Vincenza tel. 0931-803659, *e-mail* servizidemografici.responsabile@comune.pachino.sr.it;
 - Responsabile del III Settore Dott. Vincenzo Blundo tel. 0931-803159, *e-mail* ragioneria.pachino@tin.it;
 - Responsabile del IV Settore Geom. Corrado Malandrino tel. 0931-803231, *e-mail* ufficiollpp@comune.pachino.sr.it;
 - Responsabile del V Settore Ing. Corrado Avarino tel. 0931-803303, *e-mail* ecologia.pachino@comune.pachino.sr.it;
 - Responsabile del VI Settore Dott. Maurizio Veletta tel. 0931-803307, *e-mail* ufficiotributi.responsabile@comune.pachino.sr.it;
 - Responsabile del VII Settore Comandante di P.M. Vincenzo Giuliano tel. 0931-846282, *e-mail* pm@comune.pachino.sr.it.
- 2) l’accesso agli uffici comunali è consentito ad un cittadino alla volta e solo se utilizza la mascherina;
- 3) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°;
- 4) nelle aree di attesa e negli ingressi degli uffici aperti al pubblico devono essere messi a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei cittadini e deve essere rispettata la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro, evitando assembramenti;
- 5) l’orario di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali è stabilito, per ciascun Settore, dal rispettivo Responsabile di P.O. che, in base alle specifiche esigenze, potrà articolarlo in modo da consentire il massimo rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza;

- 6) gli uffici aperti al pubblico dovranno essere dotati di postazioni dedicate e di vetri o pareti di protezione;
- 7) tra le singole postazioni di lavoro dei dipendenti deve sussistere almeno 1 metro di separazione;
- 8) i Responsabili di P.O. potranno articolare l'orario di lavoro del personale in servizio presso il rispettivo Settore in modo da ridurre l'eventuale contemporanea presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro;
- 9) i Responsabili di P.O. - qualora ritengano la presenza del rispettivo personale nei luoghi di lavoro non necessaria per assicurare le attività ritenute indifferibili e che richiedono la loro presenza - potranno attivare il lavoro agile secondo quanto previsto dal citato art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzate dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da una opportuna organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, assegnati dal Responsabile di P.O., condivisi dal dipendente e approvati dal Segretario Generale.

La presente ordinanza produrrà effetto dal 28 maggio 2020, termine a partire dal quale saranno inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con la stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia - Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o piena conoscenza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio *on line*, nel sito istituzionale del Comune di Pachino e trasmessa a alla Prefettura UTG di Siracusa, alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Servizio Provinciale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _____ rep. _____ .

Pachino, li _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal _____ al _____ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE
